



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO A NORMA DEL D. LGS. 231/2001**

PARTE GENERALE

INDICE

CAPITOLO 1	4
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 INTRODUZIONE	4
1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE	5
1.3 FATTISPECIE DI REATO	5
1.4 APPARATO SANZIONATORIO.....	18
1.6 VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE	20
1.7 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	21
CAPITOLO 2	23
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	
2.1 L’ ATTIVITÀ DI CF ASSICURAZIONI S.P.A	23
2.2 ASSETTO ISTITUZIONALE DI CF ASSICURAZIONI S.P.A.....	24
2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CF ASSICURAZIONI S.P.A.....	25
CAPITOLO 3	27
L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
3.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI CF ASSICURAZIONI: PRINCIPI GENERALI.....	27
3.2 FLUSSI INFORMATIVI DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERTICE AZIENDALE.....	29
3.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	29
3.4 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI ALL’ODV	31
A) Canale tradizionale di segnalazione.....	31
B) Segnalazioni tramite il sistema di <i>Whistleblowing</i>	33
CAPITOLO 4	36
LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO	36
4.1 PREMESSA	36
4.2 LA PREVIA VALUTAZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE ALL’INTERNO DELL’ENTE	36
4.3 L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	37

Parte Speciale A - Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i reati di induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria):.....	37
Parte Speciale B - Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati;	38
Parte Speciale C - Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati informatici;.....	40
Parte Speciale D – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	41
Parte Speciale E – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché rispetto ai reati con finalità di terrorismo	41
Parte Speciale F – processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata	42
Parte Speciale G – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati in tema di gestione del personale	43
Parte Speciale H – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati tributari.....	43
Parte Speciale I – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di falsità in monete, ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore	44
Parte Speciale J – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati ambientali.....	44
Parte Speciale K – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di frode sportiva.....	45
4.4 LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE VOLTE AD EVITARE LA COMMISSIONE DI REATI NELLE AREE PIÙ “SENSIBILI”	46
CAPITOLO 5	47
SISTEMA DISCIPLINARE E CODICE ETICO	47
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	47
5.2 CODICE ETICO.....	48
5.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI.....	48
CAPITOLO 6	52
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	52
6.1 PREMessa	52
6.2 FORMAZIONE.....	52
6.3 DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: I DIPENDENTI	53
6.4 ALTRI SOGGETTI.....	54
CAPITOLO 7	55
VERIFICHE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	55
7.1 LE VERIFICHE E I CONTROLLI SUL MODELLO AD OPERA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	55
7.2 FASE DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO.....	55

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (il Decreto o il D. Lgs. 231/01) ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, con l’intento di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti inseriti in strutture organizzate e complesse.

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L’ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche le società, le quali, fino all’entrata in vigore del Decreto, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse.

Le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- ✓ da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti apicali);
- ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La società non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all’ente.

1.3 FATTISPECIE DI REATO

L’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto quando sono commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dai c.d. soggetti apicali o sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi:

- ✓ Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25, D. Lgs. 231/01)
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.)
 - Indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art.316-*ter* c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*)
 - Pene per il corruttore (art. art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/01)
- Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
-
- ✓ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. co. 6)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74

DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.)

- ✓ Reati di falso nummario (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/01)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/01)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- ✓ Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01)
 - False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

- ✓ Reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/01)
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinqüies*.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqüies*.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 – *bis* c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 - *bis* c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1, D. Lgs. 231/01)
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

- ✓ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*, D. Lgs. 231/01)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*)
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

- ✓ Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D. Lgs. 231/01)
 - Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
 - Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

- ✓ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/01)
 - Omicidio colposo, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
 - Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 co. 3 c.p.)

- ✓ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/01)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)

- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/01)
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
 - Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

N.B. La responsabilità dell'ente può altresì essere configurata, ai sensi del secondo comma dell'art. 25-*octies*.1, a seguito della commissione di ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica (artt. 453 e ss. c.p.), contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio (artt. 624 e ss. c.p.), quando tali delitti abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- ✓ Delitti di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01)
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (art. 171-ter L. 633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 – septies L. 633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

- ✓ Induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/01)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- ✓ Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/01)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137 co. 2-3-5-11-13)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)
 - Miscelazione di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256 co.5)
 - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256 co.6)
 - Bonifica dei siti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257 co. 1-2)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*)
 - Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (D. Lgs. 7 febbraio 1992, n. 150 – art. 1 co. 1-2, art. 2 co. 1-2, art. 6 co. 4, art. 3*bis* co.1)
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - art. 3 co. 7)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 8)

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452- *quinqies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.)

- ✓ Reati di emersione dei lavoratori irregolari (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/01)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-*bis* D. Lgs. n. 286/1998).

- ✓ Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, D. Lgs. 231/01)
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

- ✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D. Lgs. 231/01)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

- ✓ Reati tributari (art. 25-*quinqesdecies*, D. Lgs. 231/01)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000)

- ✓ Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D. Lgs. 231/01)
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter*

DPR n. 43/1973)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

In relazione all'attività svolta dalla Società, si è ritenuto a seguito del monitoraggio sulle aree sensibili di dedicare una parte speciale, con individuazione di precisi e specifici protocolli di controllo, per:

- A) delitti contro il patrimonio dello Stato e contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25) e induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- B) reati societari e corruzione tra privati di cui all'art. 25-*ter*;
- C) reati informatici (art. 24-*bis*);
- D) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- E) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies*) e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- F) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- G) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*) e reati di emersione dei lavoratori irregolari (art. 25-*duodecies*);
- H) reati tributari (art. 25-*quinqesdecies*);
- I) reati di falsità in monete (art. 25-*bis*), delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis.1*) ed in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- J) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- K) frode in competizioni sportive (art. 25-*quaterdecies*).

Alle categorie di reati appena citate corrispondono le parti speciali contrassegnate proprio con le lettere sopra indicate.

Per le altre fattispecie di reato, invece, si ritiene siano sufficienti le indicazioni comportamentali già contenute nel Codice Etico della Società.

Ci si riserva ogni eventuale diversa valutazione in relazione al continuo aggiornamento del Modello Organizzativo.

1.4 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto prevede un apparato sanzionatorio costituito da:

- ✓ Sanzioni pecuniarie
- ✓ Sanzioni interdittive

Le sanzioni pecuniarie sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”; ogni singola quota è una somma di denaro calcolata dal giudice in relazione al patrimonio e alla situazione economica della società. L’entità della sanzione, cioè il numero delle quote del quale viene ordinato il pagamento, dipende dalla gravità del fatto, dal grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- ✓ l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- ✓ la confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

- ✓ la pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le misure interdittive sono comminate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento penale, quali il principio di economicità e proporzionalità; infatti, in forza di questi principi, le sanzioni possono essere applicate anche limitatamente al ramo d'Azienda nel quale sia stato commesso il reato contestato.

Il giudice decide quale sanzione interdittiva applicare e il quantum tenendo conto della loro idoneità a prevenire e scoraggiare la reiterazione dei reati; se necessario può applicare anche più sanzioni congiuntamente.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, in caso di grave responsabilità della società, anche in via definitiva. Elemento di particolare rilievo è costituito dalla possibile applicazione delle sanzioni in via cautelare, analogamente a quanto previsto per le persone fisiche (si pensi ad esempio alla carcerazione preventiva), quando sussistono gravi indizi di responsabilità e il pericolo della commissione di illeciti analoghi a quelli per cui si procede.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le sanzioni interdittive, qualora l'ente venga condannato per la commissione dei delitti di cui all'art. 25 co. 2 e 3 (reati di concussione e alcune ipotesi di corruzione) sono maggiormente elevate. È prevista infatti, per tali ipotesi, una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7

anni, nei casi in cui l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale, e non inferiore a 2 anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti.

Al contempo, le sanzioni interdittive sono ridotte nel caso in cui l'ente collabori con l'Autorità giudiziaria durante la fase processuale che lo vede coinvolto. Nello specifico, tale riduzione della sanzione potrà trovare applicazione, ad esempio, nel caso in cui l'ente si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero qualora individui i responsabili del reato presupposto e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato.

Oltre alle sanzioni pecuniarie ed interdittive, l'apparato sanzionatorio di cui al D. Lgs. 231/2001 prevede anche:

- ✓ la confisca che consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
- ✓ la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere inflitta quando all'ente è applicata una sanzione interdittiva.

1.6 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto stabilisce quali effetti hanno le vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'Azienda, sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive ad uno dei soggetti giuridici coinvolti.

Le sanzioni pecuniarie sono considerate come normali situazioni debitorie e seguono le regole dettate in materia dal codice civile; per quanto riguarda le sanzioni interdittive, invece, il giudice deve, ove possibile, circoscriverne l'applicazione al ramo d'Azienda originario nel quale il reato è stato compiuto.

In caso di sanzione interdittiva l'ente responsabile (risultante dalla fusione o dalla scissione) potrà chiederne la conversione in sanzione pecuniaria, a condizione che dimostri di aver adottato le misure idonee ad impedire la reiterazione del reato, di aver risarcito gli eventuali danni da questo cagionato e di aver messo a disposizione (per la confisca) il profitto

eventualmente conseguito.

1.7 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del Decreto è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

- a) alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- b) prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Secondo il Decreto, il modello di organizzazione e di gestione deve:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- ✓ prevedere un sistema di flussi informativi e di segnalazione di potenziali illeciti rilevanti o violazioni del Modello (c.d. *whistleblowing*).

L'esclusione della responsabilità della società dipende dell'efficace attuazione del modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento.

A questo scopo si deve prevedere:

- ✓ la verifica periodica e l'eventuale proposta di modifica del Modello quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o quando si verificano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo, volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 L' ATTIVITÀ DI CF ASSICURAZIONI S.P.A

La CF Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia (di seguito “CF Assicurazioni” o la “Società” o la “Compagnia”), è una Compagnia di Assicurazioni specializzata nella fornitura di servizi assicurativi, autorizzata ad operare con provvedimento ISVAP n. 2545 del 3 agosto 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007).

La **mission** della Compagnia è quella di offrire prodotti mirati alla tutela ed alla protezione della famiglia.

I prodotti offerti da CF Assicurazioni S.p.A. si possono ricondurre alle seguenti macroaree di attività:

- prodotti di protezione del reddito dell'assicurato che abbia assunto impegni finanziari a seguito di mutui o prestiti personali, oppure a tutela del proprio reddito;
- prodotti connessi ai prestiti rimborsabili tramite cessione del quinto dello stipendio
- prodotti Infortuni e Malattia;
- prodotti Incendio ed Eventi Naturali su immobili oggetto di mutuo;
- prodotti a copertura dell'abitazione e della vita privata, aventi garanzie Incendio ed Eventi Naturali, incluso il Terremoto, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi, nonché Assistenza e Tutela Legale.
- prodotti legati al welfare integrativo.

L'attività di raccolta si sviluppa tramite una rete di distribuzione costituita da Agenti, Broker, Banche e Società Finanziarie. La Società nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, trasparenza, lealtà e correttezza. L'attività della Compagnia si impronta alle disposizioni e ai principi contenuti nell'apposito Codice Etico.



Nello specifico, l'**attività** di CF Assicurazioni, ai sensi dello Statuto Sociale, ha per oggetto l'espletamento dei seguenti compiti:

- l'esercizio, in Italia e all'estero, di tutti i rami della assicurazione danni di cui all'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n° 209 e della relativa riassicurazione;
- le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

La Società, inoltre, nell'ambito delle attività connesse o strumentali rispetto all'esercizio delle attività assicurative può: prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese od enti aventi oggetto analogo o affine al proprio, con la possibilità di assumerne la rappresentanza o la gestione. A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi. Essa può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, d'investimento e di disinvestimento funzionalmente connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento.

2.2 ASSETTO ISTITUZIONALE DI CF ASSICURAZIONI S.P.A.

La struttura di *governance* adottata da CF Assicurazioni segue il modello tradizionale dettato dal codice civile, il quale prevede l'istituzione di due organi sociali: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con funzioni rispettivamente di governo e di controllo.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che, per statuto, è composto da non meno di cinque e non più di 11 membri, compreso il Presidente; i membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le competenze inderogabili dell'Assemblea.

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio. In particolare:

1. Coordina le attività degli organi sociali,
2. Controlla l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. Ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri (compreso il Presidente), tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da CF Assicurazioni e sul suo concreto funzionamento.

Per completezza di esposizione si segnala, inoltre, che sono presenti in CF Assicurazioni le seguenti strutture di controllo:

Società di Revisione

La revisione legale dei conti è stata affidata ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, co. 1 lettera b) del Decreto, è istituito presso CF Assicurazioni un organismo collegiale con funzioni di vigilanza e controllo, denominato "Organismo di Vigilanza", in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello.

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CF ASSICURAZIONI S.P.A.

La gestione e l'organizzazione della Società fanno sostanzialmente capo all'Amministratore Delegato, coadiuvato dai responsabili delle varie funzioni aziendali e dai comitati operativi (Comitato Prodotti, Comitato Sinistri e Tecnico assuntivo, Comitato Intermediari, Comitato Investimenti e Comitato per la Sicurezza Informatica).

Le funzioni aziendali Internal Auditing, Compliance, Attuariale e Risk Management riportano al Consiglio di Amministrazione.



All'interno dell'Organo Amministrativo sono altresì costituiti due comitati endoconsiliari: Comitato Remunerazioni e Comitato Controllo interno e Rischi.

L'assetto organizzativo delineato nell'organigramma e nel funzionigramma identifica le figure apicali alle quali vengono fatte risalire le responsabilità operative e di controllo dei processi aziendali.

Tutto il sistema normativo ed organizzativo interno di CF Assicurazioni è volto al raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei principi di legittimità, trasparenza e tracciabilità nella convinzione ed affermazione che mai la violazione della legge o, peggio ancora, il compimento di un reato possono costituire un vantaggio o un interesse per l'ente.

Questo orientamento etico, prerogativa peculiare di CF Assicurazioni, tiene conto dei principi espressi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed in particolare:

- 1) della necessità di essere in grado di fornire la prova di avere stabilito un sistema di regole ad effettivo ed efficace presidio della legittimità dell'azione dei soggetti di vertice e dei loro sottoposti, da cui discende la necessità di raccogliere in un documento sintetico chiamato Modello tutto il sistema organizzativo (costituito da politiche, procedure, circolari, ordini di servizio, regolamenti, protocolli e Codice Etico);
- 2) della necessità di paragonare continuamente nel tempo il proprio Modello con le sollecitazioni portate da novità normative, contributi giurisprudenziali, esperienze professionali e eventuali errori di percorso che, adeguatamente esaminati e corretti, arricchiscono il sistema immunitario di difesa della società.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI CF ASSICURAZIONI: PRINCIPI GENERALI

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati. In tal senso ed allo scopo CF Assicurazioni ha adottato un Modello ex art. 6 D. lgs. 231/01, ispirato anche alle Linee Guida redatte dalle Associazioni di categoria e validate dal Ministero di Giustizia;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, elemento di efficienza del sistema prevenzionale della Società, aiutando l'emersione dei problemi e, quindi, la loro soluzione.

La costituzione di tale organismo in un'articolazione adeguata e l'effettività della sua azione rappresentano il presupposto per l'esonero dalla responsabilità dell'ente secondo quanto stabilito dal Decreto.

Tra i requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza rientrano l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

In particolare, i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo e/o al Consiglio di Amministrazione.

Si deve tener conto del connotato di professionalità necessaria per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione deve garantire un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione), in forma unipersonale o collegiale e può essere composto da membri esterni e/o interni all'azienda. All'atto della nomina, l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione) designa anche il componente con funzione di Presidente. Ove non vi provveda, il Presidente è nominato dallo stesso Organismo di Vigilanza tra i propri membri.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo definito nella delibera di nomina e sono in ogni caso rieleggibili. Alla loro scadenza i componenti dell'OdV continuano ad esercitare le loro funzioni in attesa della, e sino alla, nomina dei successori o sino alla loro eventuale riconferma.

I soggetti nominati sono dotati dei requisiti di professionalità e di competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati e dei requisiti di onorabilità vigenti per gli amministratori delle imprese.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di revoca/decadenza le condanne con sentenza passata in giudicato (*ex art. 27 Cost.*) per uno dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231/2001 e s.m.i. o la condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dagli uffici delle persone giuridiche o delle imprese.

L'Organismo di Vigilanza può giovare, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione, quali "uffici strumentali", di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni (mediante l'utilizzo del budget assegnato), avvalendosi delle relative competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita un'attività di vigilanza in particolare:

- a) sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dipendenti e collaboratori, e nei limiti previsti, da parte dei fornitori e partner commerciali;
- b) sulla procedura di *whistleblowing* e sul rispetto delle garanzie di riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni di illecito e dell'identità del segnalante nonché



sul rispetto delle garanzie contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante medesimo.

- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello proponendo al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche conseguenti a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, al fine di garantire l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati.

Per tutto ciò che concerne le modalità di funzionamento dell'Organismo, la gestione degli obblighi informativi ed i rapporti con la Società si rinvia al Regolamento interno dell'Organismo.

3.2 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERTICE AZIENDALE

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale della Compagnia.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi ritenuti opportuni per l'implementazione o l'aggiornamento del Modello:

- in modo continuativo ed anche verbalmente (ad es. in occasione di riunioni) con l'Amministratore Delegato;
- periodicamente (almeno semestralmente) nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tramite relazione scritta.

L'OdV di CF Assicurazioni può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o può a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Deve essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, proveniente anche da terzi,

attinente all'attuazione del Modello nonché qualsiasi informazione o documentazione che possa influire sull'organizzazione della Società, sul relativo sistema di deleghe e procure e sul Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Società, soprattutto nelle aree di attività a rischio.

Per ciascuna "area a rischio reato" saranno identificati dalla Compagnia, in accordo con l'OdV, uno o più "Responsabili Interni" (c.d. "Referenti 231") che dovranno, tra l'altro, fornire all'OdV i flussi informativi così come dallo stesso definiti.

Più in particolare, il Referente 231 è un soggetto appartenente ad ogni unità operativa, individuato all'interno della Società, posto in una posizione di autonomia ed incaricata di:

- richiedere, ricevere e fornire tutte le informazioni rilevanti per il Modello Organizzativo;
- trattare le suddette notizie, anche nel senso di corredarle di ulteriori informazioni, al fine di razionalizzare ed organizzare quelle ritenute rilevanti, con particolare attenzione alle eventuali notizie di reati commessi da esponenti CF Assicurazioni;
- svolgere le funzioni ricognitive con la struttura di appartenenza per verificare la fluidità e la completezza dei flussi informativi;
- curare i collegamenti con l'Organismo di Vigilanza anche per ogni ulteriore approfondimento reso necessario dalle notizie acquisite o per ulteriori azioni da svolgere a seguito delle stesse.

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse, ove necessario anche in via preventiva, all'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione concernenti:

- eventuali nuove attività operative o eventuali modifiche del business della Società;
- variazioni dell'assetto organizzativo e della governance aziendale (ad es. modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma e funzionigramma aziendale);
- modifiche apportate all'assetto procedurale della Società;
- operazioni straordinarie della Società (ad es. acquisizioni, investimenti, finanziamenti, fusioni ed accordi di partnership);

- contratti o accordi conclusi con enti pubblici o erogazioni di fondi o contributi pubblici a favore della Società;
- eventuali verifiche o ispezioni subite dalla Società (ad es. Guardia di Finanza), contenziosi e/o contestazioni da parte di pubbliche Autorità;
- ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Modello, quali modifiche legislative e regolamentari ed ogni altra circostanza o situazione che si presta a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti contenuti nel Modello medesimo.

Tutte le predette informative o richieste di chiarimento sono inviate all'OdV utilizzando uno dei canali tradizionali di cui al successivo par. 3.4 A).

Tutte le informazioni e la documentazione come sopra raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere adeguatamente archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.4 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI ALL'ODV

A) Canale tradizionale di segnalazione

Gli organi sociali e tutto il personale aziendale devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il corretto funzionamento del Modello ed ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello, dei relativi protocolli e procedure o fattispecie di reato.

In particolare, devono essere inviate all'OdV le informative concernenti:

- segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di condotte illecite o violazioni del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico rilevanti ai sensi del Decreto da parte degli organi sociali e del personale aziendale;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, che vedano il coinvolgimento diretto o potenziale della Società o dei relativi soggetti apicali o sottoposti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza

e segretezza legalmente imposti;

- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali diverse dall'OdV (ivi compresa la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di privacy), nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- infortuni gravi (morte o lesioni colpose gravi o gravissime, con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società e le relazioni delle Commissioni istituite in caso di infortuni sul lavoro;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- eventuali violazioni del Modello Organizzativo da parte degli Amministratori delle Società Controllate;
- ogni atto di citazione a testimoniare ed ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

A tali fini sono istituiti i seguenti canali di segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza:

- ✓ indirizzo di posta elettronica dedicato: organismodivigilanza@cfassicurazioni.com;
- ✓ indirizzo di posta elettronica dei singoli componenti dell'OdV: clarkeelena@gmail.com (Presidente), stefano.marchesi@bgassociati.com (componente esterno), alessandro.panno@ps-legal.it (componente esterno);
- ✓ indirizzo di posta tradizionale: CF Assicurazioni S.p.A., Via Paolo Di Dono n. 73 - 00142 Roma (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

Le suddette modalità di trasmissione delle segnalazioni sono gestite in modo da garantire la

riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Tutte le segnalazioni (e la relativa documentazione) come sopra raccolte devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

B) Segnalazioni tramite il sistema di *Whistleblowing*

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, nel disciplinare il sistema di tutela per i lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato che segnalano un illecito di cui abbiano avuto conoscenza durante il lavoro, ha aggiunto tre nuovi commi (comma *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*) all'art. 6 del Decreto, introducendo anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione e tutela della riservatezza del segnalante, etc.) nei confronti dei soggetti apicali e dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.

In particolare, ai sensi del predetto comma *2-bis* dell'art. 6 i modelli di organizzazione gestione e controllo prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”.

A tal fine, il presente Modello prevede, quale proprio requisito di idoneità, l'implementazione di una apposita procedura, che costituisce parte integrante dello stesso, rivolta ai soggetti apicali della Società e ai relativi sottoposti.

Tale procedura disciplina il predetto sistema c.d. di *whistleblowing*, tramite il quale gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società, comunicano e segnalano, tramite apposito canale informatico, la mancata osservanza del Modello e/o la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto nonché la mancata osservanza del Codice Etico (con riferimento al quale saranno prese in considerazione solo le condotte integranti un illecito di cui al Decreto medesimo), in relazione alle attività svolte dalla Società di cui abbiano avuto conoscenza in occasione dello svolgimento di attività lavorative per conto della medesima Società. Le modalità di accesso al sistema dedicato al *whistleblowing* sono descritte nella procedura denominata “Procedura di Whistleblowing”.

L'OdV, in quanto organo deputato a ricevere le segnalazioni da parte dei soggetti indicati nella predetta procedura ed in conformità alle regole procedurali ivi contenute dallo stesso proposte e condivise, conduce l'istruttoria e procede alle verifiche e agli accertamenti del caso, anche per il tramite di altre funzioni aziendali o terzi, onde valutare la ricevibilità, la rilevanza ai sensi del Decreto e la fondatezza delle segnalazioni ricevute ed informa gli organi sociali dei relativi esiti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o discriminatori nei suoi confronti.

Il destinatario medesimo assicura altresì la predisposizione di un report periodico sulle segnalazioni ricevute, sugli esiti delle medesime nonché sui casi di archiviazione sempre assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante.

In caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave o che risultino manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti o la Società trovano applicazione per il segnalante le sanzioni disciplinari previste nel capitolo 5 del



presente Modello.

CAPITOLO 4

LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO

4.1 PREMESSA

Per la costruzione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo, vengono in considerazione i “protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, ex art. 6, comma 2, D. lgs. 231/01.

Si tratta, in sostanza, di progettare il c.d. << sistema di controllo >>, che, a sua volta, comporta l’espletamento di tre grandi macro attività:

1. la previa valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente;
2. l’individuazione delle attività sensibili;
3. la regolamentazione attraverso apposite procedure (i c.d. “protocolli” ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/01) emanate per lo svolgimento dei processi operativi ma volte anche ad evitare la commissione di reati nelle aree più “sensibili”;
4. il costante monitoraggio, al fine di vagliare la persistente capacità di contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto.

4.2 LA PREVIA VALUTAZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE ALL’INTERNO DELL’ENTE

Con riguardo alla prima macro attività, la previa valutazione del sistema esistente, sono state svolte le seguenti attività:

1. l’esame dello Statuto;
2. l’esame della esistente struttura organizzativa;
3. l’esame del sistema delle procedure emanate per lo svolgimento dei vari processi operativi;

4. l'esame delle modalità di svolgimento delle mansioni da parte del personale assegnato all'interno delle strutture operative;
5. l'esame del funzionigramma e, in stretta connessione, quello del sistema dei poteri, delle deleghe e delle sub deleghe.

4.3 L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale effettuata, al fine di definire le aree di rischio rilevanti per CF Assicurazioni, ai sensi del D. Lgs. 231/01, ha portato ad identificare i seguenti processi "sensibili" (riportati nella matrice delle attività a rischio).

Parte Speciale A - Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i reati di induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria):

1. Gestione delle visite ispettive relative ad adempimenti societari e/o tributari e/o afferenti alla gestione di immobili, alla gestione del personale o alla sicurezza del lavoro o alla gestione ambientale
2. Attività di compliance e gestione dei rapporti con PA e degli adempimenti regolatori (IVASS) e delle relative attività di reportistica, rendicontazione/flussi informativi (es. reportistica analisi rischi, reportistica controllo andamento tecnico e controllo andamento produzione, budget)
3. Gestione di attività ordinarie, comunicazioni e flussi telematici con funzionari ed uffici pubblici, ivi compreso l'invio di dichiarazioni dei redditi e fiscali
4. Gestione delle pubbliche relazioni ed attività istituzionali con soggetti pubblici (anche tramite intermediari), gestione dei rapporti con associazioni sindacali e organizzazioni di categoria e gestione di attività di lobby o rappresentanza
5. Selezione, assunzione, valutazione e gestione/utilizzazione del personale e definizione delle relative retribuzioni (ivi compresi bonus e premi di produttività, e attività formative) e dei relativi orari e modalità di lavoro

6. Amministrazione del personale e gestione di paghe, rimborsi spese, contributi, ferie, malattie e trasferte
7. Gestione degli acquisti e degli appalti e gestione della relativa contrattualistica
8. Gestione ed affidamento degli incarichi professionali e consulenze (legali, tecniche, amministrative, fiscali, in materia di sicurezza, etc.)
9. Gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale e gestione dei reclami
10. Gestione dei finanziamenti (pubblici o bancari) ivi compresi quelli agevolati e per la formazione (richiesta, ottenimento e destinazione/uso degli stessi)
11. Gestione delle sponsorizzazioni e campagne promozionali e pubblicitarie
12. Gestione degli omaggi e delle liberalità
13. Sviluppo, costruzione, emissione, collocamento e gestione di prodotti assicurativi (direttamente o tramite intermediari), gestione delle condizioni di polizza e definizione dei premi
14. Gestione dei rapporti commerciali e delle relazioni con i clienti/assicurati (compresa la gestione di piani di rientro e delle rateizzazioni)
15. Gestione e liquidazione dei sinistri

Parte Speciale B - Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati;

Reati societari

1. Gestione delle visite ispettive relative ad adempimenti societari e/o tributari e/o afferenti alla gestione di immobili, alla gestione del personale o alla sicurezza del lavoro o alla gestione ambientale
2. Attività di compliance e gestione dei rapporti con PA e degli adempimenti regolatori (IVASS) e delle relative attività di reportistica, rendicontazione/flussi informativi (es. reportistica analisi rischi, reportistica controllo andamento tecnico e controllo andamento produzione, budget)

3. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio (annuale e infrannuale), gestione del budget e attività di controllo di gestione e calcolo delle riserve tecniche
4. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio, e con i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
5. Gestione delle operazioni societarie straordinarie, operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, fusioni, scissioni; aumento o riduzione del capitale sociale
6. Gestione di operazioni, rapporti e transazioni infragruppo (trasferimento di beni, prestazione di servizi e finanziamenti *intercompany*) o con parti correlate
7. Gestione e pubblicazione all'esterno ed al pubblico di informazioni aziendali (specie se potenzialmente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari)
8. Attività connesse ad aumenti/riduzioni del capitale sociale e/o alla valutazione dei conferimenti ovvero del patrimonio della Società ed attività connesse alla ripartizione di utili, acconti su utili o di riserve
9. Attività di segreteria e supporto nella gestione dei Consigli di Amministrazione e Assemblee

Corruzione tra privati

1. Selezione, assunzione, valutazione e gestione/utilizzazione del personale e definizione delle relative retribuzioni (ivi compresi bonus e premi di produttività, e attività formative) e dei relativi orari e modalità di lavoro
2. Amministrazione del personale e gestione di paghe, rimborsi spese, contributi, ferie, malattie e trasferte
3. Gestione degli acquisti e degli appalti e gestione della relativa contrattualistica
4. Gestione ed affidamento degli incarichi professionali e consulenze (legali, tecniche, amministrative, fiscali, in materia di sicurezza, etc.)
5. Gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale e gestione dei reclami

6. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio, e con i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
7. Gestione dei finanziamenti (pubblici o bancari) ivi compresi quelli agevolati e per la formazione (richiesta, ottenimento e destinazione/uso degli stessi)
8. Impiego del capitale e gestione degli investimenti e della finanza
9. Gestione dei c/c bancari, emissione di assegni, gestione della piccola cassa, pagamenti, incassi e gestione del contante, tesoreria, transazioni finanziarie con conseguenti movimentazioni di capitali
10. Sviluppo, costruzione, emissione, collocamento e gestione di prodotti assicurativi (direttamente o tramite intermediari), gestione delle condizioni di polizza e definizione dei premi
11. Gestione dei rapporti con agenti, distributori, fiduciari e intermediari (selezione, contrattualizzazione e gestione compensi, formazione, gestione dei rapporti e verifiche/attività ispettiva)
12. Gestione delle attività di riassicurazione e dei relativi contratti
13. Gestione dei rapporti commerciali e delle relazioni con i clienti/assicurati (compresa la gestione di piani di rientro e delle rateizzazioni)
14. Gestione e liquidazione dei sinistri
15. Gestione delle sponsorizzazioni e campagne promozionali e pubblicitarie
16. Gestione degli omaggi e delle liberalità
17. Gestione delle operazioni societarie straordinarie, operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, fusioni, scissioni; aumento o riduzione del capitale sociale

Parte Speciale C - Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati informatici;

1. Gestione di attività ordinarie, comunicazioni e flussi telematici con funzionari ed uffici pubblici, ivi compreso l'invio di dichiarazioni dei redditi e fiscali
2. Gestione dei sistemi, dei programmi e degli strumenti informatici o telematici
3. Gestione delle credenziali di accesso ai sistemi, alla rete ed alle informazioni aziendali da parte del personale o dei collaboratori e consulenti aziendali

Parte Speciale D – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'ampiezza del presupposto (la violazione della “normativa antinfortunistica”) e la natura della responsabilità (colposa) sconsigliano una trattazione per processi nella sede del presente Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D. Lgs. 231/01. L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è rappresentato, in estrema sintesi, dalla mancata adozione (con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della Società) di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, nonché nel mancato rispetto delle regole di sicurezza che l'ente si è dato con riferimento alle predette e già valutate situazioni a rischio:

1. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Parte Speciale E – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché rispetto ai reati con finalità di terrorismo

1. Gestione degli acquisti e degli appalti e gestione della relativa contrattualistica
2. Gestione ed affidamento degli incarichi professionali e consulenze (legali, tecniche, amministrative, fiscali, in materia di sicurezza, etc.)
3. Impiego del capitale e gestione degli investimenti e della finanza
4. Gestione dei c/c bancari, emissione di assegni, gestione della piccola cassa, pagamenti,

incassi e gestione del contante, tesoreria, transazioni finanziarie con conseguenti movimentazioni di capitali

5. Gestione delle operazioni societarie straordinarie, operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, fusioni, scissioni; aumento o riduzione del capitale sociale
6. Gestione di operazioni, rapporti e transazioni infragruppo (trasferimento di beni, prestazione di servizi e finanziamenti *intercompany*) o con parti correlate
7. Sviluppo, costruzione, emissione, collocamento e gestione di prodotti assicurativi (direttamente o tramite intermediari), gestione delle condizioni di polizza e definizione dei premi
8. Gestione dei rapporti commerciali e delle relazioni con i clienti/assicurati (compresa la gestione di piani di rientro e delle rateizzazioni)
9. Gestione e liquidazione dei sinistri
10. Gestione delle sponsorizzazioni e campagne promozionali e pubblicitarie

Parte Speciale F – processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata

1. Gestione degli acquisti e degli appalti e gestione della relativa contrattualistica
2. Gestione delle operazioni societarie straordinarie, operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, fusioni, scissioni; aumento o riduzione del capitale sociale
3. Gestione di operazioni, rapporti e transazioni infragruppo (trasferimento di beni, prestazione di servizi e finanziamenti *intercompany*) o con parti correlate
4. Gestione dei rapporti con agenti, distributori, fiduciari e intermediari (selezione, contrattualizzazione e gestione compensi, formazione, gestione dei rapporti e verifiche/attività ispettiva)
5. Gestione e liquidazione dei sinistri

Parte Speciale G – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati in tema di gestione del personale

1. Selezione, assunzione, valutazione e gestione/utilizzazione del personale e definizione delle relative retribuzioni (ivi compresi bonus e premi di produttività, e attività formative) e dei relativi orari e modalità di lavoro
2. Gestione degli acquisti e degli appalti e gestione della relativa contrattualistica
3. Gestione delle operazioni societarie straordinarie, operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, fusioni, scissioni; aumento o riduzione del capitale sociale
4. Gestione di operazioni, rapporti e transazioni infragruppo (trasferimento di beni, prestazione di servizi e finanziamenti *intercompany*) o con parti correlate
5. Gestione dei rapporti con agenti, distributori, fiduciari e intermediari (selezione, contrattualizzazione e gestione compensi, formazione, gestione dei rapporti e verifiche/attività ispettiva)

Parte Speciale H – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati tributari

1. Amministrazione del personale e gestione di paghe, rimborsi spese, contributi, ferie, malattie e trasferte
2. Gestione degli acquisti e degli appalti e gestione della relativa contrattualistica
3. Gestione ed affidamento degli incarichi professionali e consulenze (legali, tecniche, amministrative, fiscali, in materia di sicurezza, etc.)
4. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio (annuale e infrannuale), gestione del budget e attività di controllo di gestione e calcolo delle riserve tecniche
5. Gestione dei processi di calcolo e versamento delle imposte e tasse e redazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IVA o dei sostituti di imposta) o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi
6. Gestione dei c/c bancari, emissione di assegni, gestione della piccola cassa, pagamenti,

incassi e gestione del contante, tesoreria, transazioni finanziarie con conseguenti movimentazioni di capitali

7. Gestione delle operazioni societarie straordinarie, operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, fusioni, scissioni; aumento o riduzione del capitale sociale
8. Gestione di operazioni, rapporti e transazioni infragruppo (trasferimento di beni, prestazione di servizi e finanziamenti *intercompany*) o con parti correlate

Parte Speciale I – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di falsità in monete, ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore

Falsità in monete

1. Gestione dei c/c bancari, emissione di assegni, gestione della piccola cassa, pagamenti, incassi e gestione del contante, tesoreria, transazioni finanziarie con conseguenti movimentazioni di capitali

Delitti contro l'industria ed il commercio

1. Sviluppo, costruzione, emissione, collocamento e gestione di prodotti assicurativi (direttamente o tramite intermediari), gestione delle condizioni di polizza e definizione dei premi
2. Gestione e pubblicazione all'esterno ed al pubblico di informazioni aziendali (specie se potenzialmente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari)

Violazione del diritto d'autore

1. Gestione e pubblicazione all'esterno ed al pubblico di informazioni aziendali (specie se potenzialmente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari)
2. Acquisti e gestione di programmi coperti da licenza (software, banche dati, sistemi informativi)

Parte Speciale J – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati ambientali



1. Gestione degli adempimenti in materia ambientale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile (gestione dei rifiuti)

Parte Speciale K – processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di frode sportiva

1. Gestione delle sponsorizzazioni e campagne promozionali e pubblicitarie

4.4 LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE VOLTE AD EVITARE LA COMMISSIONE DI REATI NELLE AREE PIÙ “SENSIBILI”

Con riguardo alla seconda macro attività in cui si esplica la progettazione del sistema di controllo, ossia la regolamentazione del sistema operativo dell’ente attraverso la predisposizione di apposite procedure (o, per utilizzare la locuzione impiegata dal D. lgs. 231/01, dei c.d. “protocolli”), queste ultime sono costruite considerando i rischi specifici che possono generare effetti sulla singola area considerata.

Inoltre, in particolare, le procedure perseguono l’obiettivo di contemplare:

1. una chiara ed univoca definizione dei ruoli e delle responsabilità, attraverso l’individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna azione;
2. una descrizione dettagliata delle attività componenti il processo, attraverso una scansione temporale delle varie azioni e l’indicazione delle interazioni e delle modalità operative;
3. una puntuale individuazione dell’evento determinante l’inizio dell’attività e dello scopo verso cui tende l’attività stessa.

Quanto all’esperienza di CF Assicurazioni sul punto, in linea con quanto prima precisato, può dirsi che le procedure e, complessivamente, il modello sono stati costruiti “sul campo”, com’è dimostrato dal fatto che non si è proceduto per uffici – in modo generico – ma per tipologie di attività.

Le procedure costituiscono parte integrante del presente Modello.

SISTEMA DISCIPLINARE E CODICE ETICO

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, l'individuazione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria.

Fermo restando quanto sopra riferito in termini generali, ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, lett. d) del Decreto, il Modello, in relazione all'implementazione del c.d. sistema di *whistleblowing* (di cui al precedente par. 3.4), deve prevedere nel proprio sistema disciplinare:

- sanzioni nei confronti del soggetto segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano false e/o infondate (fermo restando che in caso di abuso o falsità della segnalazione resta ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante);
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (tramite la violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante o il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei suoi confronti).

Il sistema disciplinare è reso inoltre efficace dalla vigenza di un Codice Etico, il quale prevede, come si vedrà nel paragrafo successivo, che ogni violazione delle prescrizioni in esso contenute è sempre valutata in funzione delle conseguenze negative sul sistema preventivo riconducibili alla condotta tenuta dal dipendente.

5.2 CODICE ETICO

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello Organizzativo. Destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti ed i collaboratori, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con CF Assicurazioni ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Il Codice Etico, approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2012, e successivamente oggetto di revisione relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, costituisce uno degli strumenti posti in essere da CF Assicurazioni al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento.

Le regole del Codice Etico non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori già fissati nel Regolamento del personale.

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal D. lgs. 231/01 e s.m.i., sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all'estero.

L'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello, riferisce le violazioni al Codice Etico ed i suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale secondo il sistema di reporting di cui al precedente par. 3.2, al fine di consentire la valutazione e l'adozione, da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte, degli opportuni provvedimenti e l'irrogazione delle relative sanzioni.

5.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia ed in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, CF Assicurazioni porta a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a CF Assicurazioni derivanti dallo Statuto dei Lavoratori ed in attuazione di quanto già stabilito, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento del rimprovero scritto il lavoratore che commette una non grave trasgressione delle regole comportamentali previste dal Modello e dalle procedure operative interne aziendali ivi richiamate (ivi compresa la Procedura di Whistleblowing) o comunque da considerarsi parte integrante del Modello medesimo (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotta nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e regole di cui sopra.
2. Incorre nel provvedimento della multa non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che sia recidivo nel violare le regole comportamentali previste dal Modello e dalle procedure operative interne aziendali ivi richiamate (ivi compresa la Procedura di Whistleblowing) o comunque da considerarsi parte integrante del Modello medesimo o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni e regole di cui sopra.
3. Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 5 giorni il lavoratore che nel violare le regole comportamentali previste dal Modello e dalle procedure operative interne aziendali ivi richiamate (ivi compresa la Procedura di Whistleblowing) o comunque da considerarsi parte integrante del Modello medesimo, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e regole di cui sopra compia atti contrari all'interesse della Società, ovvero il lavoratore che sia recidivo in mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
4. Incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili sia recidivo in comportamenti puniti con la sospensione fino a cinque giorni o con la multa.
5. Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento doloso in

violazione alle regole comportamentali previste dal Modello e dalle procedure operative interne aziendali ivi richiamate (ivi compresa la Procedura di Whistleblowing) o comunque da considerarsi parte integrante del Modello medesimo, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la facoltà di CF Assicurazioni di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni di cui sopra da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del comportamento medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Tenuto alla concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile dell'Area nella quale presta servizio il lavoratore. Il Responsabile adotterà i relativi provvedimenti



sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e il responsabile delle Risorse Umane.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dalle procedure operative interne aziendali ivi richiamate (ivi compresa la Procedura di Whistleblowing) o comunque da considerarsi parte integrante del Modello medesimo da parte di dirigenti, CF Assicurazioni., una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il responsabile, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.



CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 PREMESSA

CF Assicurazioni, al fine di dare efficace attuazione al Modello assicura una puntuale e costante divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, CF Assicurazioni garantisce la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello, nonché i relativi aggiornamenti, non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di CF Assicurazioni in forza di rapporti contrattuali o da rapporti anche continuativi di prestazioni d'opera retribuite.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma, in ogni caso, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dall'Organismo di Vigilanza che si avvale delle utili strutture aziendali.

6.2 FORMAZIONE

Un momento assai importante è rappresentato dallo svolgimento dell'attività di formazione, che riguarda le singole "partizioni" della società, senza, peraltro, esaurirsi nella sola divulgazione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

Ogni "partizione" della CF Assicurazioni, infatti, per il tramite del proprio Referente 231, contribuisce ad evidenziare l'attuazione, il rispetto e/o le criticità delle procedure relative alla



struttura aziendale di competenza, onde poter conseguentemente migliorare e aggiornare le procedure, così da renderle più fedeli alle attività concretamente svolte.

Seguendo tale impostazione CF Assicurazioni ha cercato di scongiurare il rischio di una crisi di rigetto rispetto al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, perché ogni “partizione”, invece di subire passivamente indicazioni di comportamento – come spesso accade – ha svolto, al contrario, un fondamentale ruolo attivo.

A tal fine, infatti, oltre all’organizzazione di Workshop periodici, finalizzati a divulgare i contenuti del Modello, è programmata una serie d’incontri di gruppo e /o individuali per il migliore sviluppo della formazione.

6.3 DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: I DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, CF Assicurazioni promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ogni dipendente riceve una copia del Codice Etico che contiene tra l’altro una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.



L'Organismo di Vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Azienda ai temi ed ai principi del Modello.

6.4 ALTRI SOGGETTI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico è indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con CF Assicurazioni rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

Al fine di garantire la conoscenza dei principi etici a cui si ispira l'attività della Società, CF Assicurazioni trasmette il Codice Etico ad appaltatori, concessionari, fornitori e prestatori d'opera.

CAPITOLO 7

VERIFICHE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 LE VERIFICHE E I CONTROLLI SUL MODELLO AD OPERA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza stila con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati "a sorpresa".

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta interessati sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche ritenute necessarie, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri legittimamente consentiti al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 FASE DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

L'Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il vertice aziendale circa l'esito dell'attività intrapresa in merito all'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria



tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse sono apportate con cadenza periodica.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate al modello.

L'OdV sottoporrà le modifiche di particolare rilievo al Presidente/Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione anche prima della presentazione della relazione riepilogativa annuale.